



ITALIAN CONFERENCE **V** CONVEGNO NAZIONALE

**AAI**  
ASSOCIAZIONE ANTITRUST  
ITALIANA


**23 - 24** MAGGIO / MAY 2019

I PRINCIPALI SVILUPPI  
NEL DIRITTO DELLA  
CONCORRENZA DELL'UNIONE  
EUROPEA E NAZIONALE

*MAIN DEVELOPMENTS  
IN EUROPEAN  
AND ITALIAN  
COMPETITION LAW*

# **Diritto antitrust e lavoro: una relazione difficile**

**Alti tassi di  
disoccupazione e  
distribuzione  
inequale della  
ricchezza**

- La libera circolazione delle merci
  - La delocalizzazione della produzione
  - L'accresciuto grado di concentrazione delle industrie
  - La rivoluzione digitale e, in particolare, l'avvento delle piattaforme digitali
- 
- La precarizzazione del lavoro
  - La diminuzione del potere contrattuale dei lavoratori
  - Maggiori rendimenti per il capitale e per la manodopera specializzata
  - La riduzione dell'occupazione 'tradizionale'

# Che fare?



Possiamo offrire  
una risposta  
alternativa al populismo?

1) Possiamo  
annoverare  
la tutela del  
lavoro tra  
gli obiettivi  
del diritto  
antitrust

- Posto che il salvataggio dei posti di lavoro potrebbe accadere a scapito di innovazione e efficienza ...

## A New Standard for Antitrust

- Allo stato, le autorità e i giudici mancano della

***“Agencies and courts shall use competitive market***

***structures that protect individuals, purchasers,***

***consumers, and producers; preserve opportunities***

***for competitors, promote individual autonomy and***

***well-being; and disperse private power as the***

***principal objective of the federal antitrust laws”.***

**(Steinbaum and Stucke, 2019, p. 32 and ss)**

Ma serve?

Comunque, anche laddove ottenessero tale legittimazione, gli organi di diritto antitrust non dovrebbero governare il rapporto tra tutela del lavoro e tutela del mercato – **COMPITO NON SEMPLICE**

Comunque, supponendo che il compito antitrust sia quello di comportando l'individuazione di differenti equilibri tra gli obiettivi, alimenterebbe le forze centripete che separano gli stati membri.

2) Possiamo avvalerci di strumenti politici che aiutino ad anteporre la tutela del lavoro alla tutela del mercato

*Ma ci piace?*

- **OCSE 2019**: già in alcuni paesi si prevede che, in materia di concentrazioni, **la tutela dell'interesse pubblico** possa essere anteposta a qualsiasi valutazione di ordine concorrenziale
- Allora, **la tutela dei posti di lavoro e/o dei diritti dei lavoratori potrebbero essere annoverati tra gli interessi pubblici** e così venire preordinati alla protezione dell'efficienza e del benessere del consumatore
- Tuttavia – stando almeno al contesto europeo – nei rari casi in cui interviene, l'eccezione dell'interesse pubblico non è fatta valere da coloro che applicano il diritto antitrust, ma da **organi che godono di una chiara legittimazione politica**

**3) Possiamo prestare più attenzione ai problemi ‘strettamente’ competitivi (o tecnici) che investono il mercato del lavoro**

- a) Possiamo incrementare l’attenzione verso i casi di **accordi per la fissazione dei salari, il peggioramento delle condizioni di lavoro, o la riduzione della mobilità dei lavoratori**
- b) Possiamo meglio studiare le intese e le concentrazioni che aggregano un significativo **buyer power**, al pari delle condotte unilaterali che sfruttano quel significativo buyer power, per comprendere come e quando intervenire
- c) Possiamo valutare se i lavoratori della gig economy possano accedere all’**eccezione Albany**

a) Possiamo intervenire contro le pratiche collusive delle imprese per la fissazione del salario o di altre condizioni lavorative (magari limitative della mobilità)




*“eBay and Intuit are direct competitors for employees, especially skilled engineers and scientists ... the two companies agreed to not solicit or hire each others' employees. This agreement ... suppressed competition between the two companies and affected their employees' mobility and compensation” US v. eBay, 968 F. Supp. 2d 1030 (N.D. Cal. 2013)*



b) Le condotte che sfruttano, alterano il funzionamento del mercato

*“The harm to suppliers of labour from suppressed output is ... certainly an injury to consumer welfare”.*

(Marinescu and Hovenkamp, 2018, p. 39)



- Si obietterà che, quando il mercato del prodotto (a valle di quello del lavoro) è competitivo, il test del CW non è in grado di afferrare gli effetti delle condotte che aggregano buyer power o che lo sfruttano. Tuttavia, questa obiezione tradisce due problemi:
  - **Uno teorico:** tutelare il CW non significa tutelare i consumatori o i clienti, ma significa fare attenzione a che il mercato funzioni in modo efficiente. **In corrispondenza di ( $L^M$ ,  $S^M$ ) si registra una perdita netta di efficienza.** E dunque perché non si dovrebbe intervenire?
  - **Uno pratico:** non siamo abituati a lavorare con i mercati degli input e, assai probabilmente, i lavoratori non sono abituati a pensare al diritto antitrust come un’arma a tutela dei loro interessi

c) Possiamo riflettere sulla eventualità che i c.d. 'gig workers' possano negoziare collettivamente per i loro salari e le loro condizioni di lavoro

- Per via interpretativa potremmo estendere l'eccezione *Albany* a questi lavoratori?
  - In *Albany*, la Corte **non transita dalla nozione di impresa per escludere che un accordo sindacale sia sottoposto al diritto della concorrenza**. Piuttosto, essa appunta la propria analisi sul fatto che: (i) l'accordo risulti da una trattativa tra le parti sociali; e (ii) l'oggetto dell'accordo sia finalizzato a migliorare le condizioni di lavoro.
  - Certo, la Corte si riferisce ai lavoratori **subordinati**, ma lo fa perché tradizionalmente gli ordinamenti occidentali hanno ritenuto che la condizione di **sotto-protezione** fosse un **attributo tipico del rapporto di lavoro subordinato e dei rapporti di lavoro ad esso assimilabili**
  - Oggi i **tempi sono cambiati**: non è forse vero che questa condizione di sotto-protezione riguarda anche i gig workers?



Grazie